

**A tutti i Clienti**

**Loro Sedi**

## **Circolare n° 2 – 2020**

Poggio a Caiano, gennaio 2020

### **NOVITA' IVA 2020 – ISCRIZIONE VIES 2020**

La direttiva Ue 2018/90 prevede che, l'inserimento del numero di identificazione Iva dell'acquirente nel sistema Vies, costituisca condizione sostanziale per la non imponibilità Iva della cessione art.41.

Il nuovo articolo 138 prevede che, a partire dal 1° gennaio 2020, siano considerate non imponibili le cessioni di beni spediti o trasportati fuori dal proprio territorio e destinati a essere introdotti in altro Stato membro da parte del venditore o dell'acquirente (o da terzi per loro conto), a patto che ci siano i tre seguenti requisiti:

- 1 i beni devono essere ceduti a un altro soggetto passivo che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto ha avuto inizio;
- 2 il destinatario deve essere un operatore economico (ISCRITTO AL VIES) e deve essere identificato ai fini Iva in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha avuto inizio. Non solo, l'acquirente deve comunicare preventivamente al cedente il proprio codice identificativo;
- 3 il terzo requisito vincola il regime della non imponibilità al corretto invio dei dati mediante gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie (modelli Intrastat).

Le aziende, dovranno continuare a verificare la partita iva del committente e a stampare la verifica quale prova dei requisiti del committente all'atto dell'emissione della fattura.

Il fatto che, il requisito dell'iscrizione della partita iva nel registro VIES, sia stato finalmente disciplinato a livello comunitario dovrebbe permettere di avere una maggiore collaborazione da parte dei clienti, nella comunicazione corretta della partita iva.

Vi facciamo inoltre notare come sia ribadita a livello comunitario la corretta presentazione del modello intrastat, che assume il ruolo di "asseverazione" del dato VIES.

### **PROVA DI CONSEGNA COMUNITARIA**

La prova di consegna delle cessioni intracomunitarie relative all'invio dei beni in altro Stato della UE da sempre molto dibattuta, poiché la direttiva 2006/112/CE non entra nel merito dei mezzi di prova che devono essere forniti per dimostrare l'invio dei beni all'estero, rimandando a ogni singolo Stato membro l'incombenza di determinare le condizioni per fruire del regime di non imponibilità.

Nello specifico in Italia non era mai stata emanata una legge ma i controlli sulla NON imponibilità si basavano su una prassi amministrativa fatta di interpellanti e risposte dell'Agenzia delle Entrate e sentenze della Corte di Cassazione.

Alla data odierna siamo in attesa di chiarimenti su l'argomento in oggetto da parte dell'Agenzia delle Entrate poiché, come affermato anche da una recente circolare di Assonime, i documenti previsti, dal



Regolamento UE, per le cessioni con resa EXW sono di difficile se non impossibile reperimento da parte delle aziende cedenti.

Con l'entrata in vigore (1° Gennaio 2020) delle nuove disposizioni, contenute nel Regolamento UE n.1912/2018, che modifica l'Art. 45 – bis del regolamento n. 282/2011, in materia di prova delle cessioni intracomunitarie di beni, vengono elencati i documenti atti a provare il trasferimento della merce da uno Stato comunitario ad un altro, che il cedente sarà obbligato ad avere al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

Di seguito uno schema riassuntivo delle casistiche previste.

## **SCHEMA RIASSUNTIVO DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'AVVENUTA CESSIONE UE**

Le ipotesi trattate dal nuovo articolo 45-bis sono quelle in cui i beni:

- sono stati spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto;
- sono stati spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto (resa EXW).

**Caso a) Vendita con trasporto a cura del cedente:** Il cedente prova l'avvenuta consegna se è in possesso di:

- Fattura di vendita (art. 41) + Elenco Intrastat Cessioni + Pagamento merce (banca);
- dichiarazione del cedente nella quale egli certifica che i beni sono stati spediti da lui o da un terzo per suo conto,

+ due dei seguenti documenti:

- Documenti relativi al trasporto es.CMR con timbri del mittente, del trasportatore e del destinatario;
- Polizza di carico;
- Fattura del trasporto aereo;
- Fatture emessa dallo spedizioniere.

Qualora si sia in possesso di un solo documento del precedente elenco, è obbligatorio reperire almeno uno dei seguenti documenti:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
- Documento bancario attestante il pagamento per la spedizione o il trasporto di beni;
- Documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità che conferma l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione (Es. da un notaio);
- Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

**Caso b) Vendita con trasporto a cura del cessionario (resa (EXW):** il cedente prova l'avvenuta consegna se è in possesso di:

- Fattura di vendita (art. 41) + Elenco Intrastat Cessioni + Pagamento merce (banca);

+

Dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica:

- lo Stato membro di destinazione dei beni;
- la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo dei beni;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

N.B.: L'acquirente deve fornire al venditore la suddetta dichiarazione scritta ENTRO IL DECIMO GIORNO del mese successivo alla cessione

+ **due dei seguenti documenti:**

- Documenti relativi al trasporto es.CMR con timbri del mittente, del trasportatore e del destinatario;
- Polizza di carico;
- Fattura del trasporto aereo;
- Fatture emessa dallo spedizioniere.



Qualora si sia in possesso di un solo documento del precedente elenco, è obbligatorio reperire almeno uno dei seguenti documenti:

- Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
- Documento bancario attestante il pagamento per la spedizione o il trasporto di beni;
- Documento ufficiale rilasciato da una pubblica autorità che conferma l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione (Es. da un notaio);
- Una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Nota Bene: i documenti devono essere NON contraddittori tra loro e rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal Venditore e dall'acquirente.

## **CONTRATTO ESTIMATORIO/CONSIGNMENT STOCK/CALL OF STOCK**

Il call of stock, che in Italia è meglio conosciuto con "consignment stock" ( o contratto estimatorio), è un contratto che ricorre quando il venditore trasferisce dei beni presso un deposito a disposizione di un acquirente, la cui identità è nota sin dall'origine e tale acquirente diventa il proprietario dei beni all'atto della loro estrazione dal deposito.

La Commissione Europea ha voluto armonizzare la normativa UE che era stata recepita dai singoli Stati Membri in modo difforme, con la previsione, in alcuni Stati, dell'obbligo di identificazione fiscale.

Il Regolamento UE 2018/1912 del 4 dicembre 2018, in vigore dal 1° gennaio 2020, senza necessità di essere recepito da norme nazionali, detta le seguenti condizioni affinché il contratto sia valido e la cessione intracomunitaria possa concretizzarsi in modo differito rispetto al trasporto dei beni:

- il soggetto cedente e acquirente devono essere iscritti al VIES ( si veda punto 1 della circolare);
- il soggetto committente deve essere identificato nel contratto e sarà il solo soggetto abilitato all'estrazione dei beni;
- all'atto dell'invio dei beni il movimento dovrà essere segnalato nell'elenco VIES (per questo punto siamo in attesa di ulteriori chiarimenti);
- i beni potranno giacere in sospensione d'imposta al massimo per 12 mesi;
- il cedente dovrà tenere un registro ai sensi all'articolo 243, paragrafo 3, Direttiva 2006/112/CE (tale registro era già previsto dalla nostra normativa interna ai sensi dell'art.50) in cui dovranno essere indicati i seguenti dati:
  - lo Stato membro di partenza e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
  - il numero di identificazione Iva del soggetto passivo destinatario dei beni;
  - lo Stato membro di destinazione dei beni, il numero di identificazione Iva del depositario, l'indirizzo del deposito e la data di arrivo dei beni al deposito;
  - il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
  - la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni e il numero di identificazione Iva dell'acquirente;

Per le aziende italiane che hanno già in essere contratti di call of stock sia come cedenti che come acquirenti è necessario fare attenzione a:

- il contenuto previsto dal registro ai sensi dell'art.243 del Regolamento UE, che è più completo da quanto previsto dal nostro art.50;
- alla segnalazione nel modello intrastat dell'invio dei beni (fino ad ora non era necessario ma attendiamo chiarimenti); idem in acquisto per cui dovrà essere segnalato l'arrivo dei beni;
- Per le aziende che erano identificate negli Stati UE, che fino ad ora richiedevano l'apertura di una partita IVA, consigliamo di verificare la normativa interna prima di cessare l'identificativo.

## **ESTEROMETRO nuove scadenze**

Dal 1° gennaio 2020 l'invio del modello esterometro diventerà TRIMESTRALE e pertanto i soggetti obbligati all'adempimento dovranno trasmettere il modello entro la fine del mese **successivo al trimestre** di riferimento. Le nuove scadenze saranno:

- 31 maggio 2020 – esterometro 1 trimestre 2020
- 30 settembre 2020 – esterometro 2 trimestre 2020



- 30 novembre 2020 – esterometro 3 trimestre 2020
- 28 febbraio 2021 – esterometro 4 trimestre 2020

N.B.: l'esterometro del mese di dicembre 2019 rimane con la scadenza del 31.01.2020.

Vi ricordiamo che siamo a disposizione per la consulenza e/o l'invio anche dei modelli esterometro sia con l'inserimento manuale dei documenti che con l'invio dei file XML.

## **INCOTERMS® 2020**

Le regole Incoterms® della ICC, adottate per la prima volta nel 1936 sono regolarmente aggiornate ogni 10 anni, per essere al passo con gli scambi internazionali; l'ultima versione in vigore dal 01.01.2020 ha sostanzialmente migliorato l'edizione precedente fornendo alcune precisazioni che ne consentono un uso più preciso, con particolare riferimento ai **collegamenti esistenti tra contratto di compravendita e contratti di trasporto e di assicurazione.**

Queste in sintesi le principali novità della nuova edizione:

- Introduzione più dettagliata nella guida della ICC per un corretto utilizzo dei termini da parte degli operatori al fine di ridurre malintesi e contestazioni
- Aggiornamento della nota esplicativa per ciascuna regola e maggior enfasi sulla scelta appropriata del termine
- Diverso livello di assicurazione minima obbligatoria per CIP e CIF
- Prevista opzione del trasporto in conto proprio per alcune rese
- Introduzione al posto della resa DAT dell'incoterms DPU
- per la resa FCA prevista la possibilità per il cedente di ottenere la BILL of LOADING ON BOARD

Nella nuova versione 2020 viene ribadito energicamente che gli Incoterms® sono condizioni del contratto di compravendita che assumono valore legale solo se richiamate espressamente nel contratto e in fattura. Prima di adottare una delle clausole incoterms® raccomandiamo, come per le precedenti edizioni, un'attenta ed accurata lettura della pubblicazione ICC 2020, per evitare di incorrere in errori ed equivoci che possono tradursi in duplicazioni di costi o rallentamenti sia nel trasporto che nelle operazioni doganali.

Cordialità.

Silvano Nieri

